

Ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto legislativo n.242/1999, come modificata dal decreto legislativo n. 15/2004, possono essere eletti alla carica di Presidente i soggetti che siano tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate per almeno quattro anni ed in possesso di almeno uno dei tre requisiti puntualmente elencati nello stesso comma.

L'art. 8, comma 3-bis, prevede l'incompatibilità della carica di Presidente del CONI con altre cariche sportive presso le Federazioni o le Discipline associate.

Come già accennato, il Presidente è eletto dal Consiglio nazionale e nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Nella previgente disciplina la nomina era disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il rinnovo della carica di Presidente è stato formalizzato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 aprile 2001.

Con il D.P.R. del 30 maggio 2005 è stato nominato il nuovo Presidente del CONI per il successivo quadriennio.

D- Il Segretario generale

Il Segretario generale è l'organo di vertice della struttura burocratica dell'Ente. E' nominato dalla Giunta nazionale. Provvede alla gestione amministrativa dell'Ente stesso; predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che, dopo l'approvazione della Giunta, sono deliberati dal Consiglio nazionale.

Il Segretario generale è nominato dalla Giunta nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Come gli altri organi dell'Ente, dura in carica quattro anni. La carica di Segretario generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale e di componente degli organi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

La figura del Segretario generale posta tra gli organi di governo del CONI tende a rendere operativo il principio di separazione tra indirizzo politico/amministrativo, riservato al Consiglio ed alla Giunta nazionale, e l'attività gestionale, anche se in deroga all'art. 13 del decreto legislativo n. 419/1999 che, proprio per garantire tale separazione, prevede l'esclusione del Direttore generale (e quindi anche del Segretario generale) dagli organi di governo degli enti pubblici.

E-II Comitato nazionale sport per tutti

Il previgente testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.242/1999 prevedeva tra gli organi del CONI anche il "Comitato nazionale per lo sport per tutti", le cui attribuzioni erano contenute nell'articolo 10 dello stesso decreto. La modifica recata dal decreto legislativo n. 15/2004 ha comportato, tra l'altro, la soppressione di tale organo e l'abrogazione dell'art. 10 del decreto legislativo n.242/1999.

Con la istituzione di tale organo si intendeva valorizzare la funzione sociale dell'attività sportiva, non finalizzata all'agonismo, bensì diffusa il più ampiamente possibile tra i vari strati della popolazione. Si trattava anche di una sorta di ratifica e riconoscimento dell'attenzione prestata dal CONI, già prima della riforma, al tema dei rapporti tra sport e società ². Tale organo non è stato mai costituito.

F - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 242/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2004, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri tre scelti dall'Ente tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

L'art. 11 dello statuto riproduce puntualmente il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.242/1999, aggiungendo la norma che impone al Collegio di scegliere nelle prima seduta il proprio Presidente. Non risulta stabilita nello statuto la competenza a scegliere i revisori in rappresentanza dell'Ente.

L'art. 12 del citato decreto e l'art. 11 dello statuto prevedono anche la nomina di due membri supplenti, senza tuttavia specificare se la scelta degli stessi debba ricadere sulle Amministrazioni vigilanti o sull'Ente.

Il Collegio dei revisori è stato rinnovato con decreto ministeriale del 29 maggio 2001. I membri effettivi sono in numero di cinque, di cui uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri designati dal CONI in quanto esperti e con specifica professionalità. E' stato nominato un solo componente

² Il Consiglio nazionale del CONI, con deliberazione n. 710 del 28 ottobre 1994, provvede per la costituzione di un organo analogo aperto alla partecipazione delle Regioni e degli Enti di promozione sportiva.

supplente, con la qualifica di esperto, su designazione del CONI. Non risulta indicato il componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze anche se uno dei componenti effettivi appartiene al ruolo dirigenziale del Ministero stesso. Nella prima riunione del Collegio, nella nuova composizione, che ha avuto luogo il giorno 12 giugno 2001, è stato eletto il Presidente del Collegio stesso. Con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in data 12 luglio 2005, è stata rinnovata la composizione del Collegio dei revisori dei conti per il quadriennio successivo. Il collegio è composto di cinque componenti effettivi, di cui uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati, come "esperti", dal CONI. Sono stati inoltre nominati due componenti supplenti, uno dei quali in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Presidente del Collegio è stato eletto dai propri componenti nella riunione 20 luglio 2005.

4.2 - Compensi spettanti al Presidente ed ai componenti degli organi collegiali

La misura degli emolumenti spettanti agli organi del CONI è stata fissata, per ogni carica, con la deliberazione del Consiglio nazionale n. 988, in data 28 gennaio 1998, approvata, con modifiche, dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 22 dicembre dello stesso anno. Sono riportati di seguito gli importi lordi degli emolumenti stabiliti con i citati provvedimenti ancora in vigore.

a) Presidente del CONI	L. 421 min. annui	= € 217.680
b) Membri del Consiglio Nazionale	L. 12 min. annui	= € 6.197,48
c) Membri della Giunta Esecutiva	L. 16 min. annui	= € 8.263,31
d) Presidente del Collegio dei revisori	L. 16 min. annui	= € 8.263,31
e) Membri eff. del Collegio dei revisori	L. 12 min. annui	= € 6.197,48
f) Membri suppl. del Collegio dei revisori	L. 3 min. annui	= € 1.549,37

L'importo del gettone di presenza per ogni giornata di seduta del Consiglio nazionale, della Giunta esecutiva (nazionale) e del Collegio dei revisori era stato stabilito in lire 200.000, corrispondente ad euro 103,29.

Il trattamento economico del Segretario generale, secondo le delibere della Giunta esecutiva n.451 del 27 marzo 1998 e n. 206 del 18 febbraio 2000, era così composto: a) parte fissa, pari a 200 milioni annui, corrispondenti ad euro 103.329,13; b) parte variabile, pari al 30% della quota fissa.

In seguito all'assunzione degli incarichi presso la società CONI Servizi S.p.A., il Segretario generale ha optato per i compensi connessi allo svolgimento di tali incarichi.

5 - Organizzazione territoriale del CONI

All'organizzazione periferica del CONI il decreto legislativo n.242/1999 garantisce la rappresentanza negli organi centrali del CONI stesso (Consiglio e Giunta nazionale) e ne rimette la specifica disciplina allo statuto (art. 2, c.3).

Lo statuto, nel titolo III, delinea l'organizzazione periferica del CONI, articolata come segue: a) Comitati regionali; b) Comitati provinciali; c) Fiduciari locali. Come momento di sintesi degli interessi sportivi locali è prevista la Conferenza nazionale dell'organizzazione territoriale, avente compiti di rappresentanza e coordinamento dell'organizzazione periferica. Lo statuto contempla altresì la possibilità di istituire a livello regionale centri di formazione e pratica sportiva (Scuole dello sport), aventi tuttavia compiti definiti nel rispetto delle competenze delle Federazioni in materia.

Secondo le specifiche norme statutarie, gli organi periferici del CONI sono visti e disciplinati come enti esponenziali delle collettività, portatrici delle idealità ed interessi sportivi, talché essi sono dotati di spiccata autonomia (anche gestionale e contabile) e il commissariamento è ipotizzato come rimedio del tutto eccezionale per casi ben individuati (gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento, constatata impossibilità di funzionamento).

La struttura degli organi periferici riproduce, in linea generale, quella degli organi centrali. Per ogni Comitato regionale o provinciale sono previsti un Consiglio, una Giunta, un Presidente e un revisore contabile. Il Consiglio regionale (e provinciale) è composto da componenti di diritto e componenti elettivi. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale (e provinciale). La composizione della Giunta è disciplinata dal regolamento di organizzazione adottato dal Consiglio nazionale.

I Fiduciari locali sono nominati dai Comitati provinciali ed hanno il compito di curare i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini del CONI (art.17 stat.).

L'art. 18 dello statuto attribuisce alle strutture periferiche del CONI <<autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti>>. In tal modo risulta garantito il principio di autonomia di gestione delle risorse e contabile, rendendo tali strutture, ancorché prive di personalità giuridica, fortemente autonome rispetto alle strutture centrali.

Con la deliberazione n.1278, in data 15 luglio 2004, del Consiglio nazionale è stato approvato il "Regolamento delle strutture territoriali del C.O.N.I."

Il controllo sulla gestione amministrativa di ciascuna delle strutture territoriali del CONI è effettuato da un revisore dei conti, nominato dalla Giunta nazionale come previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, dello statuto e dall'art. 55 del Regolamento delle strutture territoriali approvato con la deliberazione n.1278, in data 15 luglio 2004, del Consiglio nazionale. E' previsto anche il commissariamento *<<in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento..>>.*(art. 14, c.5 stat.).

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese. Per i revisori dei conti è prevista una indennità nella misura stabilita dalla Giunta nazionale (art.19, c.2 stat.). Le spese per il personale e di funzionamento sono a carico del bilancio del CONI.

Le norme statutarie nulla dicono in ordine alla durata delle cariche elettive degli organi periferici. Dovrebbe trovare applicazione la norma di portata generale contenuta nell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n.242/1999, secondo la quale *<<gli organi del CONI restano in carica quattro anni >>.* Per la carica di Presidente e per quella di componente della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali, gli artt. 13 e 59 del "Regolamento delle strutture territoriali del CONI" stabiliscono la durata di *<<un quadriennio olimpico>>.* Anche la durata in carica dei restanti componenti, nominati dai rispettivi Presidenti, dovrebbe coincidere con il *<<quadriennio olimpico>>.*

Le strutture territoriali del CONI partecipano al governo dell'Ente mediante propri rappresentanti nel Consiglio nazionale e nella Giunta nazionale.

6 - Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Società ed Associazioni sportive

6.1 Considerazioni generali

E' di particolare interesse notare che lo statuto del CONI dedica ampio spazio alle Federazioni sportive nazionali (e ad altre forme in cui si manifesta la libera tendenza dei privati ad associarsi per scopi sportivi). Si tratta di previsioni normative che si risolvono in sostanza nella fissazione dei requisiti di "riconoscibilità" ³, vale a dire dei requisiti richiesti perché una privata federazione (di regola ⁴) di associazioni possa essere attratta nell'orbita del CONI ed usufruire dei vantaggi relativi. Deve trattarsi, innanzitutto, di organismi retti dal principio democratico ed "aperti" (principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità), ed essere in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 21 dello statuto. Sono previsti anche requisiti per così dire quantitativi e dimensionali (rilevanza nazionale ed internazionale), al di sotto dei quali resta tuttavia aperta la via per il riconoscimento ad un inferiore livello di forme associative private (Ente di promozione sportiva oppure Associazione benemerita). Al fondamento di una previa libera accettazione vanno ricondotti le ingerenze (indirizzi e controlli) che lo statuto prevede che il CONI possa esercitare nei confronti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti. Al detto fondamento deve essere ricondotta anche la possibilità che il CONI stesso intervenga nei confronti delle Federazioni e delle Discipline sportive associate con la nomina di un commissario, nei casi di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero di constatata impossibilità di funzionamento.

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti partecipano al governo del CONI mediante propri rappresentanti nel Consiglio nazionale e nella Giunta nazionale.

³ L'espressione è mutuata dallo stesso statuto che parla di *riconoscimento* delle Federazioni, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle società ed associazioni sportive, delle Associazioni benemerite.

⁴ La regola è che alle Federazioni ed alle Discipline si possano associare soltanto società e associazioni sportive. In casi eccezionali è ammessa l'associazione del singolo tesserato

6.2 - Le Federazioni sportive nazionali

Le Federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono costituite da società sportive disciplinate dagli artt 10, 11 e 12 della stessa legge e dagli organismi ad esse affiliati. Esse sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Analoga definizione è ora contenuta nel comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n.242/1999.

Le Federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 91/1981, possono procedere, nei confronti delle società sportive, alla denuncia al tribunale, per i casi di irregolarità gestionale previsti dall'articolo 2409 del codice civile.

Sulla base di tale disciplina, alle Federazioni sportive è stata garantita l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI, e hanno potuto utilizzare il personale del CONI stesso *<<per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali>>* delle Federazioni stesse.

L'incertezza sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali, originata soprattutto dallo stretto rapporto funzionale che le legava al CONI, come si evince dalla citata disposizione, e dall'art. 5 della legge istitutiva che le definiva *organi* del CONI, è stata ora eliminata dalla norma di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 242/1999, che, unitamente alle Discipline sportive associate, le definisce *<<associazioni con personalità giuridica di diritto privato>>*, senza fini di lucro, assoggettandole *<<per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione>>*.

In tal modo, è stato reciso il legame strutturale tra CONI e Federazioni sportive. Infatti, la ribadita personalità giuridica di diritto pubblico del CONI e quella privata attualmente riconosciuta, senza riserva alcuna, alle Federazioni impediscono qualsiasi possibile orientamento verso una loro duplice natura giuridica e tanto meno verso un loro incardinamento nell'organizzazione del CONI.

Non sembra che tale distinzione, almeno sotto l'aspetto gestionale, possa essere messa in dubbio dal potere di controllo attribuito al CONI dall'art. 15 del D.Lgs. n.242/1999 sulle Federazioni sportive nazionali e sulle Discipline sportive associate. In base al comma 5 di tale articolo, il Consiglio nazionale è chiamato a riconoscere, ai fini sportivi, le nuove Federazioni e le Discipline associate. Tale riconoscimento costituisce il presupposto per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. La Giunta nazionale, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è chiamata ad approvare annualmente i bilanci delle

Federazioni e delle Discipline associate. In caso di parere negativo, i bilanci sono nuovamente sottoposti all'esame degli organi deliberanti delle Federazioni e delle Discipline associate. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello stesso decreto, la Giunta esercita il controllo anche in merito all'utilizzo dei contributi, la cui misura e le cui finalità sono stabilite dalla Giunta stessa, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello statuto. Per ottenere i contributi da parte del CONI, le Federazioni sono tenute a sottoporre all'esame della Giunta il bilancio preventivo ed il programma delle attività.

I criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle Federazioni sportive nazionali, sulle Discipline associate e sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti sono stabiliti dal Consiglio nazionale del Coni, il quale è chiamato anche a deliberare, su proposta della Giunta, *<<il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi...>>.* (art. 5, c.2, D.Lgs.242/1999).

Il titolo IV dello statuto reca la disciplina sulle Federazioni sportive nazionali, precisando, tra l'altro, che le stesse sono *<<costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati>>.* (art.20, c. 2).

Il controllo esercitato dal CONI sull'organizzazione, sull'attività e sulla gestione finanziaria delle Federazioni e delle Discipline associate, nonostante la riconosciuta personalità giuridica di diritto privato, trova giustificazione nella dimensione pubblicistica di alcuni aspetti della loro attività, aspetti che investono un settore di interesse pubblico, alla cui tutela è preposto il CONI stesso.

In un apposito sottoparagrafo sarà più dettagliatamente trattato del controllo sulla gestione finanziaria delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

6.3 - Le Discipline sportive associate

Le Discipline sportive associate sono associazioni strutturate come le Federazioni, ma, diversamente da queste, sono preposte al governo ed all'organizzazione di una determinata disciplina sportiva non olimpica. Qualora lo sport organizzato dalla Disciplina rientri in futuro fra quelli ammessi nel programma

olimpico, la stessa Disciplina (o federazione) può conseguire i requisiti per ottenere il riconoscimento da parte del CONI di Federazione sportiva nazionale.

Le Discipline sportive associate sono soggette agli stessi controlli stabiliti per le Federazioni sportive nazionali, compresi l'approvazione del bilancio ed il commissariamento (artt. 7, c. 2, lettere e) ed f) e 15, c.3 del D.Lgs.n.242/1999).

La Giunta nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello statuto, stabilisce l'erogazione dei contributi a favore delle Discipline associate, determinando anche eventuali vincoli di destinazione.

6.4 -Gli Enti di promozione sportiva

Gli enti di promozione sportiva sono associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, aventi per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportiva con finalità ricreative e formative. In particolare, hanno lo scopo di promuovere l'attività sportiva tra i giovani e di organizzare l'attività amatoriale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, dello statuto del CONI, *<<gli Enti di promozione sportiva sono costituiti, ai fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati>>*

L'art. 5, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo n. 242/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2004, prevede, per gli Enti (società, associazioni) che intendano conseguire il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, l'obbligo di uniformare i propri statuti ai principi fondamentali stabiliti dal Consiglio nazionale del CONI.

Gli Enti di promozione sportiva ricevono annualmente, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, un contributo da parte del CONI e sono tenuti a sottoporre alla Giunta nazionale del CONI stesso il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, *<<da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi>>*, atteso che i loro bilanci non sono soggetti all'approvazione da parte della Giunta stessa, come invece è previsto per le Federazioni e le Discipline sportive associate.

6. 5 – Le Società e le Associazioni sportive

Giova dedicare un'ultima notazione agli organismi associativi di livello cellulare, che per il loro diretto contatto con il sentimento e l'interesse sportivo dei cittadini – stretto contatto che ad un tempo costituisce la loro ragion d'essere e la

loro linfa vitale - rappresentano le componenti di base del mondo dello sport. Si tratta delle società e delle associazioni sportive di cui lo statuto ammette l'affiliazione alle Federazioni sportive nazionali.

Più in generale, le società e le associazioni sportive sono strutture associative che hanno come oggetto tipico l'esercizio dell'attività sportiva svolta attraverso i propri associati o tesserati. Tali strutture consentono ai singoli associati di poter praticare sport attraverso i servizi erogati dalle strutture stesse.

Secondo la dottrina prevalente, le società e le associazioni sportive hanno la caratteristica *<<di porsi come soggetti in due ordinamenti: l'ordinamento generale dello Stato nel quale operano e l'ordinamento sportivo>>*.

Le società sportive professionistiche, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2330 del codice civile, sono tenute ad ottenere l'affiliazione presso una o più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI (art. 10, legge n.91 del 1981). Le stesse società, ai sensi dell'art. 12 della legge n.91/1981, sono sottoposte al controllo da parte della rispettiva federazione al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi.

Le restanti società ed associazioni sportive non perseguono fini di lucro. In tale categoria rientrano anche le società e le associazioni dilettantistiche recentemente disciplinate dall'art. 90 della legge 27 novembre 2002, n.289, e dall'art. 4, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128. Tale disciplina ha lo scopo di agevolarne la costituzione, anche nella forma di cooperativa, e di facilitare nei loro confronti l'erogazione di contributi pubblici, di concessione di sgravi fiscali e l'accesso al credito, tramite l'Istituto per il credito sportivo, per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento degli impianti sportivi e per l'acquisto della relativa attrezzatura.

Alla vasta categoria delle Associazioni appartengono le "Associazioni benemerite", destinatarie di particolari benefici, in considerazione della loro specifica vocazione di pubblico interesse. In particolare, le Associazioni benemerite svolgono attività di rilievo culturale, scientifico e tecnico, rappresentando un importante veicolo di studio, diffusione e promozione dei valori sportivi.

Ai sensi dell'art. 30 dello statuto, le associazioni che svolgono attività a vocazione sportiva di rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio nazionale o, per sua delega, dalla Giunta nazionale. Per ottenere il riconoscimento, lo statuto delle associazioni benemerite deve essere in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono conseguire l'autonomia di bilancio, non devono avere fini di lucro e

devono essere basate sui principi di democrazia interna. Le Associazioni benemerite riconosciute possono essere destinatarie di contributi o di altri benefici da parte del CONI. A titolo meramente esemplificativo, si indicano alcune Associazioni benemerite: a) Ass. Naz. Azzurri d'Italia; b) Ass. Medaglie d'Oro al valore atletico; c) Accademia Olimpica nazionale Italiana; d) Ass. Pensionati CONI; e) Collegio Nazionale Professori Ed.ne Fisica Sportiva; f) Comitato Nazionale italiano Sport contro la Droga.

7 - Modalità di gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane secondo il D.L. n.138/2002, convertito nella legge n.178/2002, integrato dalla legge n. 311/2004 (Finanziaria del 2005)

7.1 - Premessa

In materia di gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la principale innovazione è concentrata nell'art. 8 del decreto-legge n.138/2002, convertito nella legge n. 178/2002. Con tale disposizione sono state conferite ad una società di nuova costituzione, denominata "Coni Servizi S.p.A." - interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze - tutte le attività strumentali del CONI. La società ha assorbito il personale del CONI, succedendo all'Ente stesso nei rapporti attivi e passivi, nella titolarità dei beni e nella gestione delle risorse. Più in generale, la società coadiuva il CONI *<<per l'espletamento dei suoi compiti>>*. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la società sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

In materia di accertamento e riscossione delle entrate, l'art. 4 del citato decreto-legge, ha imposto al CONI di trasferire, mediante atto di concessione, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato *<<le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici...>>*.

Di conseguenza, l'Ente non svolge più tale attività, conservando comunque il diritto ad una *<< somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto delle imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso>>* e la possibilità di ottenere *<<eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria>>*.

La norma di cui al comma 282 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, ha stabilito che la quota delle risorse da destinare al CONI, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 138/2002, per il quadriennio 2005-2008, è pari a 450 milioni di euro annui. *<<Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008>>*.

7.2 - La società CONI Servizi S.p.A.

7.2.1- Costituzione ed organi di governo della società

L'art. 8, comma 1, del decreto-legge n.138/2002, convertito nella legge n.178 dello stesso anno, dopo aver confermato la validità dell'organizzazione del CONI prevista dal decreto legislativo n.242 del 1999, stabilisce che il CONI stesso, *<<per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2>>*, con il quale si dispone la costituzione della società per azioni, denominata "CONI Servizi S.p.A."

La società ha un capitale sociale di un milione di euro, interamente attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista. Ulteriori apporti al capitale sociale possono essere stabiliti, sulla base del piano industriale, con decreto dello stesso Ministro, di concerto con quello per i beni e le attività culturali.

Al CONI è riservata la designazione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli altri componenti sono designati dal Ministro per i beni e le attività culturali. La competenza ad approvare lo statuto è riservata all'assemblea della società, ossia al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 dello stesso art. 8 stabilisce la procedura per effettuare la stima del patrimonio del CONI trasferito alla società. E' stata prevista la possibilità di integrare il patrimonio della società con altri beni immobili dello Stato nel caso in cui il valore stimato di quelli del CONI risultasse inferiore al capitale sociale. E' stato previsto il passaggio del personale del CONI alla CONI Servizi S.p.A. con decorrenza dall'8 luglio 2002, fatti salvi i regimi contributivi e pensionistici in godimento.

La società succede al CONI *<<in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i finanziamenti con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico>>*. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la società sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. La società, oltre ai servizi da rendere obbligatoriamente al CONI, può anche stipulare convenzioni con regioni, province autonome ed enti locali.

La nuova società non è espressione dell'autonomia privata e tanto meno di una facoltà attribuita al CONI, come invece era stato previsto dall'art. 14 - ora abrogato - del decreto legislativo n. 242/1999, bensì della diretta volontà del

legislatore. La società, interamente partecipata dallo Stato, ha il compito, come accennato, di svolgere tutte le attività strumentali del CONI, acquisendone il personale e succedendo ad esso nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici e nella gestione delle risorse. La legge non delinea con precisione l'oggetto della società né stabilisce le specifiche incombenze che la stessa deve svolgere per il CONI, rimettendo alle parti il compito di individuarle nel contratto annuale di servizio.

In considerazione della totale partecipazione pubblica e della particolare natura delle sue funzioni, da svolgere all'interno del settore pubblico, la società è da inquadrare, ai fini della normativa comunitaria sulla concorrenza, fra gli "organismi di diritto pubblico".

7.2.2 – Oggetto e compiti della società

L'oggetto della società è contenuto nell'art. 4 dello statuto. Nel comma 1° è previsto che la società *<<espleta l'attività strumentale per l'attuazione dei compiti dell'ente pubblico Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge costitutiva. A tal fine, in base al contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, della legge costitutiva, la società effettua prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI ed in particolare l'approntamento di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive ed eventi collegati, nonché la gestione di impianti sportivi>>.*

<<Per l'attuazione dei suoi compiti la società può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali>>. Per il conseguimento dell'oggetto di cui sopra, la società *<<potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili>>.* A titolo esemplificativo sono state indicate nella norma statutaria le seguenti operazioni: *<<operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell'interesse di terzi, gestire nell'ambito del patrimonio immobiliare amministrato attività di bar, foresterie e di vendita di spazi pubblicitari, svolgere attività di marketing e di formazione e consulenza in materia sportiva>>.*

Come può facilmente dedursi da quanto riportato sopra, lo statuto, in merito ai compiti della società, poco aggiunge alla lettera della legge. Di conseguenza, i suoi compiti sono quelli in precedenza svolti dall'amministrazione del CONI tramite

il suo personale. Tanto è vero che il contenuto del primo contratto annuale di servizio riproduce puntualmente, per quanto attiene ai compiti affidati alla Società, il contenuto della relazione annuale sull'attività svolta dal CONI annessa ai conti consuntivi degli anni precedenti.

7.3 – Posizione del CONI dopo il trasferimento della gestione delle risorse alla società CONI Servizi S.p.A.

Con la costituzione della società ed il trasferimento alla stessa dei beni patrimoniali e del personale, il CONI conserva soltanto le funzioni di indirizzo, di promozione, di programmazione e di regolazione nell'ambito del settore dello sport.

Il trasferimento delle funzioni amministrative e delle risorse umane, patrimoniali e strumentali dal CONI, ente pubblico, alla società CONI Servizi S.p.A., soggetto di diritto privato, ma con capitale integralmente pubblico, non è certamente inquadrabile in un processo di esternalizzazione (o di privatizzazione), finalizzato a valorizzare forme di collaborazione tra pubblico e privato, bensì in un modulo organizzativo "*sui generis*" che attribuisce ad un nuovo soggetto, sostanzialmente pubblico, la responsabilità della gestione delle risorse e dei servizi del CONI, al fine di ridurre i costi, il cui onere continuerà comunque a gravare sul bilancio dello Stato, essendo irrealizzabile, allo stato, la prevista partecipazione di soggetti privati al capitale sociale della nuova società.

Il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le attività di gestione, sancito dal decreto legislativo n.29 del 1993, sostituito dal decreto legislativo n.165 del 2001, per le amministrazioni pubbliche in generale e dal decreto legislativo n. 419 del 1999, per gli enti pubblici non economici in particolare, è stato attuato nei confronti del CONI mediante il trasferimento "*ex lege*" ad un altro soggetto delle funzioni di gestione e della relativa responsabilità, incidendo notevolmente sulle funzioni del Segretario generale, i cui compiti, come emerge dall'art. 12 del decreto legislativo n. 242 del 1999, consistono, in particolare, nella <<*gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale*>>, nella definizione dei criteri e dei parametri cui deve attenersi il contratto di servizio, nella predisposizione del bilancio e nello svolgimento dei compiti affidatigli dall'ordinamento sportivo internazionale. Lo statuto del CONI, all'art. 9, elenca i compiti del Segretario generale ricalcando quelli previsti dalla legge, ponendolo inoltre <<*a capo dei servizi e degli uffici del CONI*>>, per coordinarne l'organizzazione generale, ma senza fare alcun cenno al potere di gestione e di controllo del personale. Potere che rappresenta